



COMUNE DI FRIGNANO
PROVINCIA DI CASERTA

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LO SVOLGIMENTO
DEI REFERENDUM COMUNALI APPROVATO CON
COSILIARE N° 33 DEL 07/10/2010**

INDICE GENERALE

CAPO I REFERENDUM NORME GENERALI

\rt«	1	Istruzione	Pag.	3
\rt.	2	Potere di iniziativa	Pag.	3
\ri,	3	Materie non oggetto di Referendum	Pag.	3
Vit.	4	Promozione del Referendum	Pag.	3
ìLi!	5	Esame di ammissibilità	Pag.	4
Ut,	6	Comitato dei garanti	Pag.	4

CAPOn⁰ PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

xt.	7	Raccolta delle firme	Pag.	5
rt,	8	Autenticazione delle firme	Pag.	5
rt.	9	Presentazione delle proposte di Referendum	Pag-	5
rt.	10	Adempimenti preliminari all'indizione del Referendum	Pag.	6
rt.	11	Indizione	Pag.	6

CAPOLLT LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

rt.	12	Disciplina della propaganda a mezzo menifesti	Pag.	
7				
rt.	13	Altre forme di propaganda, divieti e limitazioni	Pag.	
7				

CAPOrV⁰ ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

t,	14	Disciplina delle votazioni	Pag.	8
t.	15	Ufficio comunale per il Referendum	Pag.	8
t.	16	Uffici elettorali di sezione	Pag.	8
t,	17	Operazioni di voto e scrutinio	Pag.	9
t.	18	Proclamazione dei risultati	Pag.	10
t.	19	Esito ed effetti del Referendum	Pag.	10

CAPOV⁰ DISPOSIZIONI FINALI

20	Spese	Pag.	
11			
21	Norme di rinvio	Pag.	
11			

Capo 1°

Arti

Istituzione

1. Il presente regolamento disciplina il Referendum comunale, istituito dall'ari.42 dello Statuto comunale ai sensi del d.lgs.267/2000.
2. Il Comune prevede l'uso del Referendum quale forma di partecipazione della popolazione alle scelte politico-amministrative di interesse pubblico.
3. Il Referendum ha carattere consultivo,propositivo o di indirizzo e abrogativo su questioni a rilevanza generale, purché interessanti la collettività comunale e per quanto di competenza comunale.

Art. 2 Potere di iniziativa

1. La proposta di indizione del Referendum è avanzata:
 - a) dal Consiglio Comunale con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati per i Referendum sia consultivi che abrogativi;
 - b) da un minimo di quindici e da un massimo di venti cittadini iscritti nelle liste elettorali la cui richiesta sia sottoscritta da almeno il 15% dei cittadini aventi diritto al voto sia per il Referendum abrogativo sia per il Referendum consultivo, propositivo o di indirizzo.

Art. 3 Materie non oggetto di Referendum

1.Sono escluse dalla consultazione referendaria le materie elencate dall'ari.42 comma 5 dello Statuto comunale.

Non è ammesso il ricorso al Referendum in materia di statuto comunale e regolamento del consiglio comunale,di tributi, di tariffe, di canoni, di contribuzioni e rette di bilancio di previsione e rendiconto della gestione,di piano regolatore comunale generale e relativi strumenti urbanistici attuativi.Non è ammesso il referendum anche quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

Art. 4 Promozione del Referendum

1. I cittadini che intendono promuovere un Referendum, in numero da un minimo di quindici ad un massimo di venti, debbono presentarsi al Segretario Comunale per sottoscrivere e depositare apposita istanza, indirizzata al Sindaco, muniti dei certificati d'iscrizione nelle liste elettorali del Comune. I promotori designano uno di essi al fine delle comunicazioni e notificazioni relative al Referendum ed eleggono domicilio in Frignano.

Capo 1°

Arti

Istituzione

1. Il presente regolamento disciplina il Referendum comunale, istituito dall'ari.42 dello Statuto comunale ai sensi del d.lgs.267/2000.
2. Il Comune prevede l'uso del Referendum quale forma di partecipazione della popolazione alle scelte politico-amministrative di interesse pubblico.
3. Il Referendum ha carattere consultivo,propositivo o di indirizzo e abrogativo su questioni a rilevanza generale, purché interessanti la collettività comunale e per quanto di competenza comunale.

Art. 2 Potere di iniziativa

1. La proposta di indizione del Referendum è avanzata:
 - a) dal Consiglio Comunale con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati per i Referendum sia consultivi che abrogativi;
 - b) da un minimo di quindici e da un massimo di venti cittadini iscritti nelle liste elettorali la cui richiesta sia sottoscritta da almeno il 15% dei cittadini aventi diritto al voto sia per il Referendum abrogativo sia per il Referendum consultivo, propositivo o di indirizzo.

Art. 3 Materie non oggetto di Referendum

1.Sono escluse dalla consultazione referendaria le materie elencate dall'ari.42 comma 5 dello Statuto comunale.

Non è ammesso il ricorso al Referendum in materia di statuto comunale e regolamento del consiglio comunale,di tributi, di tariffe, di canoni, di contribuzioni e rette di bilancio di previsione e rendiconto della gestione,di piano regolatore comunale generale e relativi strumenti urbanistici attuativi.Non è ammesso il referendum anche quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

Art. 4 Promozione del Referendum

1. I cittadini che intendono promuovere un Referendum, in numero da un minimo di quindici ad un massimo di venti, debbono presentarsi al Segretario Comunale per sottoscrivere e depositare apposita istanza, indirizzata al Sindaco, muniti dei certificati d'iscrizione nelle liste elettorali del Comune. I promotori designano uno di essi al fine delle comunicazioni e notificazioni relative al Referendum ed eleggono domicilio in Frignano.

Il Segretario comunale redige apposito verbale da trasmettere entro tre giorni al Comitato dei Garanti per il successivo esame di ammissibilità.

L'istanza, in carta libera, deve contenere, in termini esatti, la proposta che si intende sottoporre al Referendum e deve essere articolata in modo breve e chiaro tale da determinare la volontà univoca dei votanti.

Le proposte di indizione di Referendum consultivo da parte del Consiglio

Comunale devono possedere i medesimi requisiti di cui al precedente comma 3.

Art. 5 Esame di ammissibilità

1. La legittimità e l'ammissibilità delle proposte referendarie promosse dai cittadini è espressa in via obbligatoria, vincolante, dal Comitato dei Garanti di cui all'articolo successivo.
2. Il Sindaco trasmette al Comitato dei Garanti le proposte di referendum entro dieci giorni dal loro ricevimento ovvero, in caso di referendum consiliare, dall'esecutività della delibera consiliare.
3. Il Comitato dei Garanti è tenuto ad esprimersi entro trenta giorni successivi. I promotori delegati, possono chiedere audizione al Comitato dei Garanti per integrare-fermi restando i termini della proposta- le motivazioni della loro istanza. A tal fine, e altresì se lo ritenga comunque opportuno al fine di acquisire ulteriori elementi di giudizio, il Comitato dei Garanti invierà loro un avviso di convocazione per la riunione dedicata all'esame di legittimità e di ammissibilità della proposta referendaria. I promotori delegati hanno diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni.
4. Qualora il comitato dei Garanti riscontri delle irregolarità nella procedura di formazione o di presentazione dell'istanza e della prescritta documentazione, può stabilire un termine per le eventuali sanatorie o per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza
5. Contro la decisione del Comitato dei Garanti è ammesso ricorso al Giudice di Pace competente nei trenta giorni successivi dalla notifica del rigetto.

Art.6 Comitato dei Garanti

1. Il Comitato dei Garanti è composto dal Segretario Generale del Comune di Frignano, con funzioni di Presidente, e da due membri con comprovata esperienza in diritto amministrativo cui uno espressione della maggioranza e uno della minoranza, nominati dalla conferenza dei capigruppo consiliari.

Capo II ° Art. 7 Raccolta delle firme

1. La raccolta delle firme è effettuata su fogli di carta libera, su cui viene stampato, a cura dei promotori, il testo della proposta formulata nella

- richiesta di Referendum e dichiarata ammissibile dal Comitato dei Garanti.
2. I fogli di cui al comma 1 vengono preventivamente vidimati dal Segretario Comunale o suo delegato, che appone su ogni foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e li restituisce senza ritardo ai promotori.
 3. La raccolta delle firme su fogli non vidimati da luogo all'invalidamento delle firme ivi raccolte.

Art.8 Autenticazione delle firme

1. L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui all'articolo 7, scrivendo chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, documento di identificazione.
2. La firma deve essere autenticata dai soggetti stabiliti dalla legge per il Referendum nazionale.
3. L'amministrazione comunale adotterà le opportune misure per garantire l'effettiva disponibilità, secondo orari e turni determinati, delle persone preposte alle autenticazioni per almeno dieci giorni lavorativi.

Art 9 Presentazione delle proposte di Referendum

1. La richiesta di indizione del Referendum che trasmette tutti i fogli di cui all'art.7 recanti una o più firme deve essere presentata all'ufficio di segreteria comunale entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione di ammissibilità del Comitato dei Garanti.
2. Del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta da parte del Segretario comunale o suo delegato.
3. I plichi contenenti le firme sono trasmessi, a cura dell'ufficio segreteria generale, prima dell'inoltro al Comitato dei Garanti per gli adempimenti di cui al successivo comma, all'ufficio elettorale che provvedere a certificare la qualità di elettori del Comune dei sottoscrittori.
4. Il Comitato dei Garanti provvede a verificare il numero e l'attestazione di autenticità delle sottoscrizioni.
5. Dell'esito della verifica da comunicazione entro 5 giorni al Sindaco.

Art. 10 Adempimenti preliminari all'indizione del Referendum

Il Presidente del Consiglio comunale provvede ad inserire il quesito referendario all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile per la presa d'atto.

Il Consiglio comunale ha facoltà di assumere provvedimenti deliberativi in ordine all'oggetto dei referendum che rendano superflua la consultazione;

Il giudizio relativo viene espresso dal Comitato dei Garanti, con provvedimento adeguatamente motivato, da comunicarsi al Sindaco, ed agli istanti, entro 30 giorni.

Art. 11 Indizione

1. Ove non venga assunta alcuna deliberazione ai sensi dell'articolo precedente, il Sindaco indice il Referendum che deve svolgersi entro 180 giorni dalla seduta

- consigliare relativa alla presa d'atto.
2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato qualora nel medesimo periodo siano previste altre consultazioni elettorali. In ogni caso la consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
 3. In particolare non può essere effettuato il Referendum:
 - a) nei due mesi antecedenti e nel mese successivo alla data fissata per le elezioni politiche, europee, amministrative e per altri Referendum di carattere nazionale o regionale. Qualora fossero già stati indetti Referendum comunali ricadenti nel periodo suddetto, questi verranno sospesi con provvedimento del Sindaco e rinviati alla prima data utile successiva;
 - b) nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 1° settembre;
 - e) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali e i 60 giorni successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale;
nei quattro mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale.
 4. La consultazione referendaria può avvenire almeno due volte in un mandato elettorale.
 5. E' consentito lo svolgimento al massimo di due Referendum per ogni consultazione. Nel caso siano ammessi più Referendum vengono indetti secondo la data di presentazione o di esecutività dell'atto, secondo che trattasi di Referendum di iniziativa popolare o propositi dal Consiglio Comunale.
 6. Il Sindaco comunica l'indizione del Referendum mediante affissione dell'atto all'Albo Pretorio del Comune e mediante manifesti da affiggersi almeno 45 giorni prima della data della consultazione referendaria.

Capo III^o

Art. 12 Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La Giunta Comunale, entro il 35° giorno precedente a quello della votazione, stabilisce gli spazi da destinare all'affissione referendaria individuandoli di norma tra quelli utilizzati per le pubbliche affissioni e, qualora presenti, negli appositi spazi di affissione del Comune, garantendo parità di trattamento tra tutti gli aventi diritto. A tali spazi possono accedere il Comitato promotore e i partiti e i gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale.
2. Entro il 30° giorno precedente a quello della votazione il Sindaco comunica ai soggetti di cui al comma 1 gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
3. La propaganda relativa ai Referendum comunali è consentita dal 30° giorno antecedente a quello della votazione fino a mezzanotte del secondo giorno precedente.

Art.13 Altre forme di propaganda, divieti, limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 4 aprile 1956 n. 212, nel testo sostituito dall'art .4 della Legge 24 aprile 1975 n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati si intendono attribuite ad ogni gruppo consigliere ed ai comitati promotori del Referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.
2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i

divieti di cui all' art. 9 della legge citata al primo comma del presente articolo.

CapoIV°

Art. 14 Disciplina della votazione

1. Hanno diritto a partecipare alla consultazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno della consultazione referendaria.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. Agli aventi diritto al voto viene inviata apposita comunicazione con l'indicazione del seggio o dei seggi referendari dove possono esercitare il diritto di voto. Tale comunicazione può essere sostituita con altra idonea forma di pubblicità anche a mezzo della pubblicazione di manifesti.
4. Il voto è espresso attraverso una scheda in cui è stampato integralmente il quesito referendario. Nel caso di votazione su più quesiti referendari le schede devono essere di colore diverso. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta.

Art. 15 Ufficio comunale per il Referendum

1. Entro dieci giorni dalla data di indizione del Referendum il Sindaco nomina i componenti dell'Ufficio comunale per il Referendum nelle persone del Segretario comunale o suo delegato, del dirigente- responsabile del settore dei servizi demografici e sistemi informativi e del funzionario responsabile del servizio elettorale.
2. L'ufficio comunale per il Referendum ha il compito di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie e di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio avvalendosi degli altri uffici comunali per quanto di competenza.

Art. 16 Uffici elettorali di sezione

1. Il Sindaco, può stabilire di volta in volta un numero di sezioni diverso da quello prescritto per le consultazioni elettorali politiche o amministrative, secondo un razionale criterio di accorpamento.
2. Ogni ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente, da due scrutatori e da un segretario nominato dal presidente.

I componenti dell' ufficio elettorale di sezione sono nominati dal Sindaco, previo sorteggio tra i nominativi inseriti negli albi previsti dalla legislazione

sorteggio viene effettuato tra il 20° e il 25° giorno antecedente la consultazione. Il sorteggio viene effettuato dai componenti dell'ufficio comunale per il Referendum affiancati da un rappresentante designato dal comitato promotore. Del sorteggio, pubblico, viene dato avviso all'albo pretorio del Comune entro due giorni antecedenti.

Il compenso loro dovuto è stabilito dalla Giunta comunale in misura forfettaria, tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali, ridotto al 60% atteso il minore impegno temporale richiesto.

Art. 17 Operazioni di voto e scrutinio

1. L'insediamento del seggio deve avvenire alle ore 6.30 del giorno fissato per lo svolgimento del Referendum.
2. Le operazioni di voto si svolgono in un'unica giornata di domenica ininterrottamente dalle ore 8,00 alle ore 22,00.
3. L'accertamento della legittimazione degli elettori al voto avviene in base alle liste elettorali consegnate al presidente dell'ufficio elettorale di sezione.
4. Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno due componenti il seggio.
5. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad oltranza.
6. In caso di contemporaneo svolgimento di più Referendum, il seggio osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto del Sindaco di indizione dei Referendum.
7. Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente del seggio e da coloro che hanno svolto le operazioni di scrutinio, da trasmettersi all'ufficio comunale per il Referendum.
8. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, ove lo richiedono, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale designati dal rispettivo capogruppo e un rappresentante per ognuno dei gruppi promotori designati dal comitato promotore. La designazione dovrà effettuarsi presso l'ufficio comunale per il Referendum entro il venerdì antecedente la data della consultazione o presso i presidenti di sezione nella giornata della consultazione.
9. I rappresentanti hanno le stesse competenze e funzioni previste per i rappresentati di lista nelle consultazioni amministrative comunali.

Art. 18 Proclamazione dei risultati

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti i seggi elettorali del Comune interessati alla consultazione, l'Ufficio comunale per il Referendum procede immediatamente all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi.
Delle operazioni di cui al comma 1 è redatto verbale in quattro esemplari: uno resta depositato presso la Segreteria comunale, uno è trasmesso al Sindaco, uno al Presidente del Consiglio Comunale, uno depositato presso l'Ufficio comunale per il Referendum.
3. L'Ufficio comunale per il Referendum giudica della fondatezza dei reclami e proclama il risultato della consultazione.

Art. 19 Esito ed effetti del Referendum

1. La proposta soggetta a Referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Nei Referendum abrogativi l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a Referendum, con effetto dal

centottantesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del Referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.

3. Nei Referendum consultivi e propositivi o di indirizzo il Consiglio comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.
4. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Capo V°

Art. 20

Spese

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai Referendum e per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali fanno carico al Comune.

Art. 21 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabile e compatibile, alla vigente normativa in materia di consultazioni referendarie vigenti.